

SEPARAZIONE E DIVORZIO

PROPONIBILE L'AZIONE REVOCATORIA E GLI ATTI DI DISPOSIZIONE

PATRIMONIALE A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Con ordinanza del 19 aprile 2018 n.9635 la Corte di Cassazione ha stabilito che può esser utilmente proposta l'azione revocatoria dell'atto di trasferimento di un immobile contenuto in un verbale di separazione consensuale.

La Suprema Corte in primis ha appoggiato l'orientamento maggioritario, secondo cui deve escludersi la natura di atto di liberalità al trasferimento immobiliare disposto a seguito di separazione coniugale.

Configurato quindi l'atto in oggetto nei termini più ampi di strumento di "sistemazione" della crisi coniugale, la cui natura deve esser di volta in volta valutata (Cass. Civ. Sez. I, 23 marzo 2004, n. 57417), la Corte ha ribadito come debbano sussistere tutte le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

E' stato dunque chiarito che è necessaria la compresenza:

- 1) di un valido rapporto di credito tra il debitore che ha compiuto l'atto di disposizione e il creditore che agisce in revocatoria;
- 2) del danno, ovvero della lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento dell'atto traslativo;
- 3) e, se trattasi di trasferimento a titolo oneroso, della scientia damni, vale a dire della consapevolezza in capo al debitore e al terzo di ridurre, con la disposizione patrimoniale, la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Con l'ordinanza in esame, poi, la Suprema Corte ha colto l'occasione per ribadire che l'elemento soggettivo può ritenersi integrato in capo al terzo, anche quando consiste nella mera conoscenza da parte di quest'ultimo della situazione debitoria del cedente. In aggiunta, per la prova della scientia damni, appoggiando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha ritenuto sufficiente delle semplici purché concordanti presunzioni (Cass. Civ. cit., 29869/2008; Cass. Civ. cit., 20813/2004).

Dott.ssa Valentina Maccagni

Fonte: Quotidiano Giuridico
Wolters Kluwer Italia